

C

5° libro ori

382767

Dott. Vincenzo Loiacono

NOTAIO IN BRINDISI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN **LECCE**

NOTA PER TRASCRIZIONE

DI CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ~~Alloggio~~ ^{Magazzino}

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO

STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 e successive modificazioni)

Rep. N. **118699/5788**

a favore di

OSTUNI Vitantonio, commerciante, nato il 28 maggio

1914 ad Ostuni ed ivi domiciliato

c o n t r o

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA

DI BRINDISI (I. A. C. P.)

Con atto autenticato dal Dott. VINCENZO LOIACONO, Notaio in

Brindisi, in data **24 luglio 1969**, qui registrato il **29 luglio 1969**

al N. **6652** - Mod. II, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della

Provincia di Brindisi (I. A. C. P.) ha venduto a **OSTUNI Vitantonio**

il magazzino

~~l'alloggio~~ compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **Largo Bianchieri, n.4** piano **T** - scala = - int. =

composto di n. **due** vani utili e di n. = accessori oltre la proprietà

pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina ~~Nord~~ **Nord** ed Est con suolo IACP destinato a

strada-Sud: con scala - Ovest: magazzini 3 e 4

Nel N. C. E. U. alla Partita **6346** mappale **222** del Comune

di **Ostuni** particella **5000** subalterno **19**

con la rendita di L. **842 --**

Per il prezzo pagato di L. **863.600 --**

effettuato dall'acquirente sul c/c postale n. 26-2171 intestato a Istituto Auto-

nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa

Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo: "vincolato per

prelievi unicamente a mezzo postagiرو a favore del c/c postale N. 1/10179

intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello

Stato - Ricavato cessioni case popolari" con bollettino N. **075/A**

del **24 luglio 1969 (Ufficio Postale di Ostuni)**

L'acquirente non potrà, ai sensi dell'art. 16-I comma D. P. R. 17-1-1959

il magazzino
n. 2, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'~~alloggio~~ se non siano

trascorsi almeno 10 anni dalla data di stipula del contratto di vendita.

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al

precedente comma sono nulli di pieno diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Il tutto a sensi del su citato atto al quale si faccia pieno riferimento.

Trascritto in Lecce il 1° agosto 1969 al numero

39929 d'ordine ed al numero 34541 particolare.

E' copia conforme all'originale che si rilascia ad

uso legale.

2 e 2

X

N.5788

CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO

POPOLARE COSTRUITO COL CONTRIBUTO O CONCORSO DELLO

STATO CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE.

(D.P.R. 17-1-1959, n. 2. e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) - **Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il**

16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi

il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO

AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRIN-

DISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato

con Delibera Consiliare in data **venti marzo 1962** che in copia

conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio VIN-

CENZO LOIACONO da Brindisi annotato al Numero 47477/3229 del

Repertorio in data 17 giugno 1963, da una parte, e:

2) - **OSTUNI Vitantonio, commerciante, nato il 28**

maggio 1914 ad Ostuni ed ivi domiciliato

PREMESSO

Che il Signor **OSTUNI Vitantonio** assegnatario di

magazzino

un ~~alloggio~~ popolare, costruito in base alla legge **2.7.1949, n. 408**

magazzino

~~alloggio~~ compreso nel fabbricato sito nel Comune di **Ostuni**

alla Via **Largo Bianchieri c.4** piano **T** scala =

interno = composto di Numero **2** vani utili e numero =

accessori, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e

del magazzino

successive modificazioni, la cessione in proprietà ~~dell'alloggio~~ predetto con

pagamento in unica soluzione del prezzo di cessione;

— Che, a seguito d'istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di
cessione in proprietà del Signor **OSTUNI Vitantonio**

TUTTO CIO' PREMESSO

si addivene alla stipula del presente contratto —.

ART. 1° — La narrativa che precede forma parte integrante del presente
contratto.

ART. 2° — Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) come sopra rap-
presentato e dall'altra il Signor **OSTUNI Vitantonio**
ed i suoi eredi ed aventi causa.

ART. 3° — Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2
e successive modificazioni, il Signor **VALLARINO Ubaldo**
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi, vende al Signor **OSTUNI Vitanto**
nio che accetta per sé, suoi eredi ed aventi causa, ~~il magazzino~~ ^{**il magazzino**}

compreso nel fabbricato sito nel Comune di **OSTUNI**

alla Via **Largi Bianchieripiano T** scala = interno = composto
di numero **2** vani utili e di numero = accessori, oltre la proprietà
pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina : **Nord ed Est con suolo I.A.C.P. desti**
nato a strada = Sud:con scala = Ovest:magazzini 3,4
e la sua composizione meglio risulta dalla relativa planimetria che firmata
dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera « A ».

Il fabbricato predetto di cui fa parte ~~l'alloggio~~ ^{**il magazzino**} di che trattasi è segnato nel

Nuovo Catasto Edilizio Urbano alla Partita **6346 -Cat.C/1/2° -**

mappale 222 subalterno 5000/19 del Comune di Ostuni

p. T-Rend. £. 842 in testa Istituto Autonomo per le Case
popolari della Provincia di Brindisi

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria. Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico ^{magazzino} dell'alloggio e pertanto di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza veruna garanzia per vizi occulti.

ART. 4° — La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire Ottocentosessantatremilaseicento (L. 863.600)
to. - - - - -
quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione - - - - - di cui all'articolo - - - del D.P.R. 17 gennaio 1959, Numero 2 e successive modificazioni, ridotto del - - - - - a norma dell'articolo 6 del citato D.P.R. Numero 2 e successive modificazioni.

La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire
re - - - - - (L. - - - - -)
quale risulta (per gli alloggi ultimati dopo il primo luglio 1961) dal costo
di costruzione dell'alloggio determinato ai sensi degli articoli 5 e 6 della
legge 27 aprile 1962, Numero 231, dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi
al netto dei contributi statali

Tale prezzo il Signor **OSTUNI Vitantonio** ha già versato
sul conto corrente postale numero 26/2171 intestato a ISTITUTO AUTO-

NOMO CASE POPOLARI BRINDISI « Servizio Cassa Depositi e Prestiti

per alienazione stabili » con il vincolo « vincolato per prelievi unicamente,

a mezzo postagiro a favore del conto corrente postale numero 1/10179 inte-

stato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti — Tesoriere Centrale dello Stato —

Ricavato cessione case popolari » come risulta dalla bolletta di versamento

numero **075/A** del **24 luglio 1969** (Uff. Post. Ostuni)

magazzino

Con il che la proprietà dell'~~alloggio~~ suindicato, con tutti i diritti, azioni e

ragioni, s'intende trasferita all'acquirente.

ART. 5° — L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giusti-

magazzino

ficativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'~~alloggio~~ acquistato, ep-

però di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrne

la legale documentazione.

L'Istituto venditore, a mezzo come sopra, dichiara alla propria volta che l'ap-

partamento è esente dall'imposta sul patrimonio a termini del R.D.L. 5 otto-

bre 1935, Numero 1743 convertito nella legge 14 gennaio 1937, Numero 1151.

Ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 17-gennaio 1959 Numero 2 l'acquirente,

magazzino

al quale si è trasferita la proprietà dell'~~alloggio~~, ha tuttavia diritto alla cancel-

lazione dell'ipoteca gravante sull'alloggio oggetto del presente contratto.

Per l'effetto, l'Istituto venditore, come sopra rappresentato, dichiara di im-

pegnarsi, come di fatto si impegna, di provvedere alla cancellazione dell'ipo-

teca stessa, facendo carico la relativa spesa all'acquirente.

ART. 6° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2 non potrà, per dieci anni da oggi alienare a qual-

il magazzino

siasi titolo, anche parzialmente, l'~~alloggio~~ acquistato. I contratti di alienazione

stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del presente arti-

colo sono nulli di pieno diritto.

ART. 7° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 16, quarto comma, del D.P.R.

17 gennaio 1959, Numero 2, sostituito dall'articolo 8, secondo comma, della

legge 27 aprile 1962, Numero 231, ha facoltà di affittare ~~l'alloggio~~ **il magazzino** ~~l'alloggio~~, nei casi

ivi previsti, previo consenso del Provveditore alle Opere Pubbliche (OO. PP.)

competente per territorio all'uopo delegato con D.M. 8 gennaio 1965, N. 172.

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta in carta da bollo, sarà in-

viata al competente Provveditore alle OO. PP. corredata dei documenti che

comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. Tale consenso si

intenderà tacitamente accordato ove siano decorsi novanta (90) giorni dalla

data di arrivo al Provveditore predetto della domanda senza che sia stata

comunicata alcuna risposta. La richiesta di atti per il completamento del-

l'istruttoria importa sospensione del termine suindicato sino al completa-

mento medesimo.

ART. 8° — L'acquirente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 17 gennaio

1959, Numero 2, non potrà conseguire, né in affitto, né in proprietà, altro

alloggio delle Amministrazioni od Enti indicati nell'articolo 1 del D.P.R. 17

gennaio 1959, N. 2 o comunque costruiti col contributo o concorso dello Stato.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al primo comma del pre-

sente articolo sono nulli di pieno diritto.

ART. 9° — A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del

presente contratto di vendita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte

~~l'alloggio~~ **il magazzino** ~~l'alloggio~~ oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in

base alle vigenti norme del codice civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e

gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'ammi-

nistrazione dello stabile di cui fa parte ~~l'alloggio~~ **il magazzino** oggetto del presente con-

tratto, continuerà ad essere tenuta dall'Ente proprietario al quale l'acquirente

s'impegna di corrispondere una quota per spese generali di amministrazione

il magazzino afferenti ~~l'alloggio~~ vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per

cento (0,35) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio stesso.

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovraimposte,

tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsa-

bilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di

energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo d'acqua

saranno invece regolate in via amministrativa con il versamento all'Ente

proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di

rendiconto da effettuarsi annualmente od al momento della cessazione del-

l'amministrazione da parte dell'Ente stesso. - **pari a £.4.505 = =**

ART. 10° — Dalla data della formale costituzione del condominio, l'ammini-

strazione dello stabile in cui è compreso ~~l'alloggio~~ **il magazzino** oggetto del presente

contratto passa al condominio stesso.

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione

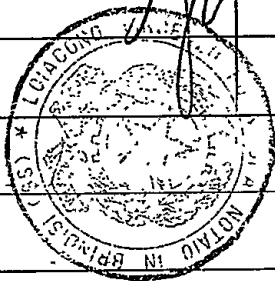
ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni pulizia,

consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo d'acqua, riscalda-

mento, ascensore, per portierato, per imposte, sovraimposte, tasse generali e

locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno

stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.



X

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condòmini, recuperando la spesa. Tale facoltà è limitata però alle opere strettamente indispensabili alla manutenzione delle parti comuni e sino a che non si sia formata la maggioranza degli assegnatari nel condominio, mentre per i singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

ART. 11° — Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque, conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici fiscali di cui all'articolo

24 del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2, benefici che qui espressamente richiede.

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio dottor VINCENZO LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme.

Brindisi, li **ventiquattro luglio 1969**

F.to Ubaldo Vallarino

F.to Ostuni Vitantonio

Numero **118698** del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor VINCENZO LOIACONO, Notaio in Brindisi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi.

CERTIFICO

Che, previa rinunzia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) - Grand'Uff. Com. te VALLARINO Ubaldo, nato il

16 giugno 1913 a La Spezia e domiciliato a Brindisi

quale Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le Case POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, e:

2) - OSTUNI Vitantonio, commerciante, nato il 28

maggio 1914 ad Ostuni ed ivi domiciliato

della cui qualità e identità personale io Notaio soho certo, hanno apposto

in mia presenza la propria firma in calce, a margine del foglio intermedio e

sugli allegati del contratto che precede.

Richiesto in Brindisi, addì ventiquattro luglio mille

novescentosessantanove.

F.to Vincenzo Loiacono notaio

Registrato a Brindisi il 29 luglio 1969 al numero

6652/Mod. II

Trascritto in Lecce il 1° agosto 1969 al numero

39929 d'ordine ed al numero 34541 particolare.

E' copoa conforme all'originale che si rilascia ad*

uso legale.

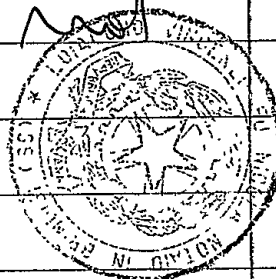
Brindisi, addì otto agosto 1969

Vincenzo Loiacono



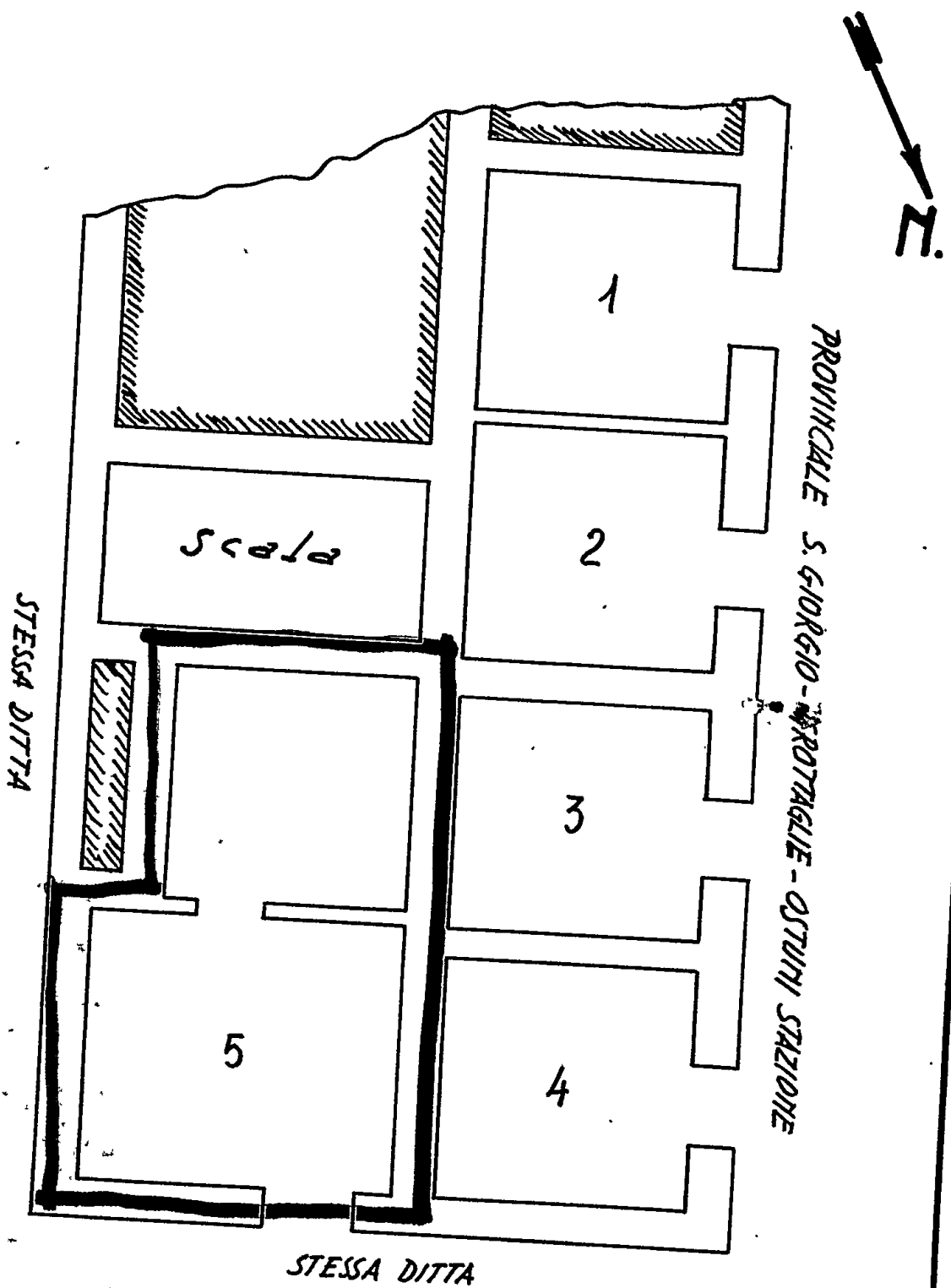
Brindisi, addì otto agosto 1969

[Handwritten signature]



CASE POPOLARI IN OSTUNI - LOTTO 5°
SCALA 1:100

PIANTA PIANO TERRA DEI MAGAZZINI



PIANO DI AMMORTAMENTO

magazzino
del ~~cosìo dell'appartamento~~ in **OSTUNI** alla via **Largo Bianchieri n.4**
N. = Scala = Int. = Vani utili N. **due** ~~ed accessori~~ Vani legali N. **due**

CONCESSIONARIO: Sig. **OSTUNI Vitantonio (5° Lotto)**

Contratto di cessione in data **24 luglio 1969** N. **118699** di repertorio

Magazzino
VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE L. **863.600**

a dedurre:

30% a mente art. 6 D. P. R. 17-1-1959, n. 2 L. =

0,25% per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino
al massimo di 20 anni L. = L.

Costo di cessione L. **863.600**

Eventuali anticipi L. **863.600**

Differenza definitiva da scontare L. =

Periodo di ammortamento anni **Contanti**

Tasso 5%

Rata annua x L.

Rata mensile x L.

Decorrenza dal **1° luglio 1969** al =

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile
di ammortamento del valore dell'alloggio L. =

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
POPOLARI BRINDISI:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. **255**

2) canone acqua mensile L. =

3) illuminazione scale e cortili L. =

Manutenzione allo stabile
4) ~~spese di esercizio ascensore e autoporte ecc. ecc.~~ L. **4.250**

TOTALE L. **4.505**

